

FISCO

12/06/2023

Processo civile: le Sezioni Unite si esprimeranno sulla validità del ricorso telematico privo di sottoscrizione digitale

Con l'ordinanza in esame, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione concernente la validità del ricorso per Cassazione nativo digitale notificato a mezzo PEC in caso di mancata sottoscrizione digitale.

di Leda Rita Corrado - Avvocato e Giornalista pubblicista, Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca

CASS. CIV., SEZ. TRIB., ORD. INTERLOCUTORIA, 9 GIUGNO 2023, N. 16454

Il caso

Nel caso *sub iudice*, il convenuto ha eccepito l'**inesistenza** del ricorso nativo digitale notificato dall'Agenzia delle Entrate, giacché privo di sottoscrizione digitale da parte dell'avvocato dello Stato titolare del fascicolo. Nel controricorso si richiama Cass. n. 3379/2019 (in *CED Cass.*, Rv. 652381), ove è stato affermato che il ricorso per Cassazione – analogico – privo della sottoscrizione dell'avvocato deve considerarsi giuridicamente inesistente e, quindi, inammissibile, in applicazione del principio generale sancito dall'art. 161, comma 2, c.p.c., estensibile a tutti gli atti processuali per i quali sia richiesta la sottoscrizione della parte (se abilitata a stare in giudizio in proprio) o del suo difensore.

I (due) precedenti

Il Collegio cita due precedenti.

In Cass., 4 dicembre 2014, n. 14338 (in *CED Cass.*, Rv. 633628) si afferma quanto segue: «l'atto introduttivo del giudizio redatto in formato elettronico e privo di firma digitale è **nullo**, poiché detta firma è equiparata dal d.lgs. n. 82/2005 alla sottoscrizione autografa, che costituisce, ai sensi dell'art. 125 c.p.c., requisito di validità dell'atto introduttivo (anche del processo di impugnazione) in formato analogico».

In Cass., 24 settembre 2018, n. 22438 (in *CED Cass.*, Rv. 650462) si sostiene che, «in tema di giudizio per Cassazione, in caso di ricorso predisposto in originale in forma di documento informatico e notificato in via telematica, l'atto nativo digitale notificato deve essere ritualmente sottoscritto con firma digitale, potendo la mancata sottoscrizione determinare la nullità dell'atto stesso, **fatta salva la possibilità di ascriverne comunque la paternità certa**, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo». In tale secondo precedente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si soffermano sul problema della assenza della stessa firma digitale del ricorso per Cassazione, affermando che «ove si accedesse all'interpretazione che ammette la notificazione di un ricorso in originale informatico privo di firma digitale verrebbe, addirittura, a mancare un originale sottoscritto, giacché a tanto non potrebbe sopperire l'attestazione di conformità della copia analogica del ricorso depositata in luogo dell'originale digitale; attestazione che postula, per l'appunto, che l'originale digitale sia stato, a sua volta, ritualmente sottoscritto».

È necessario un nuovo intervento delle Sezioni Unite

Nell'ordinanza interlocutoria il Collegio ritiene che il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 22438/2018 debba essere contestualizzato rispetto alle specificità della fattispecie *sub iudice*, giacché «neppure vi sarebbe possibilità di ricorrere – ai fini dell'attribuzione della paternità certa dell'atto – alla firma per autentica in calce alla procura speciale, non essendo essa necessaria nell'ipotesi in cui la parte sia abilitata ad avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, come nella specie». A ciò si aggiunga che il vizio *de quo* viene riferito alla categoria della **nullità** e non a quello della insistenza. Inoltre, per effetto della qualificazione di nullità opera il **principio di raggiungimento dello scopo**. Infine, non viene indagata la possibilità di indagare sulla paternità dell'atto in forza di **elementi esterni** all'atto processuale e diversi dalla sottoscrizione comunque apposto sull'atto ad altri fini.

■ Il principio di non discriminazione del documento informatico

Nell'ordinanza in rassegna la Sezione tributaria richiama il c.d. **principio di non discriminazione** del documento informatico, rispetto a quello analogico o tradizionale (cfr. artt. 23, comma 2, e 20, 1 *bis*, CAD; art. 25, §§ 1 e 2, Regolamento eIDAS): «se è del tutto comprensibile che, nell'ottica della sempre maggiore digitalizzazione del processo (di recente realizzata anche per il giudizio di legittimità), l'ordinamento – con disposizioni come quelle che precedono – si sforzi di condurre e segnare un percorso di piena equiparazione tra il documento digitale e quello che, tradizionalmente, ha costituito il substrato delle relative categorie concettuali espresse anche in ambito processuale, ossia il documento analogico, ciò non può certo implicare una sorta di “discriminazione al contrario». Si vuole cioè dire che il documento informatico – al di là delle sue intrinseche ed intuitive peculiarità “fisiche” – non può di per sé avere un “peso” superiore rispetto alla corrispondente categoria di riferimento, in ambiente analogico.

In buona sostanza, secondo il Collegio «un atto processuale, sol perché informatico, non può di per sé supplire al *deficit* strutturale da cui esso sia eventualmente affetto, rispetto ai requisiti di forma richiesti dalla norma, salvo che detti requisiti siano direttamente evincibili dal suo corredo informativo»: in tal caso, «la ricerca *aliunde* della paternità certa del ricorso, mancante della firma digitale, appare dunque ancor più problematica, essendo ben difficile che essa possa desumersi, di per sé, dai dati identificativi informatici del documento stesso (cioè, dalle sue “proprietà”), o anche (e al di là di quanto prima evidenziato circa l'utilizzabilità di elementi esterni all'atto processuale) dall'utilizzo di una casella PEC inequivocabilmente riferibile all'avvocato che avrebbe apparentemente redatto il ricorso: il che, specie con riferimento a tale ultimo aspetto, vale sia nel caso di un **avvocato del libero foro**, sia nel caso della stessa **Avvocatura dello Stato**, non potendo comunque escludersi un accesso alla medesima casella PEC del mittente da parte di soggetto diverso dal suo titolare (e, per di più, privo della necessaria qualifica), a prescindere dal fatto che si tratti di soggetto autorizzato o meno. Del resto, è solo l'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale a determinare la presunzione (relativa) di riconducibilità della stessa al suo titolare, ex art. 20, comma 1-*ter*, del C.A.D., non anche l'uso della casella PEC del mittente, per quanto ovviamente personale».

■ Cass. civ., sez. trib., ord. interlocutoria, 9 giugno 2023, n. 16454

Presidente Virgilio – Relatore Saija

Il testo integrale dell'ordinanza sarà disponibile a breve.